

D.M. 9 settembre 1957

(integrato e modificato dal DM 26 ottobre 1996 n. 654)

Approvazione del regolamento sugli esami di Stato di abilitazione all'esercizio delle professioni.

1. Sessione - Sedi di esami - Ammissione agli esami

1. Gli esami di Stato per l'abilitazione allo esercizio delle professioni di dottore commercialista, attuario, medico chirurgo, chimico farmacista, ingegnere, architetto, agronomo, perito forestale, veterinario e per l'abilitazione nelle discipline statistiche hanno luogo ogni anno in due sessioni.

Le due sessioni sono indette per ciascun anno con ordinanza del Ministro per la pubblica istruzione, da pubblicarsi nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica e nel Bollettino ufficiale del Ministero della pubblica istruzione.

2. Gli esami di Stato possono svolgersi nei capoluoghi di Provincia e nelle città sedi di Università o Istituti superiori, che siano altresì sedi di Ordini o Collegi professionali.

Il Ministro per la pubblica istruzione con la ordinanza con la quale indice le due sessioni di esami presceglie le relative sedi dopo aver sentito la Sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione in relazione alle attrezzature ed alle organizzazioni ritenute necessarie al regolare svolgimento dei singoli esami.

Con la stessa ordinanza vengono altresì determinate le sedi in cui gli esami per l'abilitazione alle varie professioni potranno essere svolti in lingua tedesca da parte dei cittadini italiani della Regione Trentino-Alto Adige di lingua materna tedesca che ne facciano richiesta.

Per quanto attiene agli esami di abilitazione alla professione di medico-chirurgo, non può prescegliersi, ricorrendo le condizioni di cui al primo comma del presente articolo ed ove non sia istituita la Facoltà di medicina e chirurgia, città che non sia sede di ospedale civile di prima categoria.

Le Commissioni sono costituite, ove la città sia sede universitaria, presso l'Università o l'Istituto di istruzione superiore; diversamente presso la prefettura.

3. Ai candidati è data facoltà di sostenere gli esami di Stato in una qualsiasi delle sedi indicate dall'ordinanza.

Non è consentito sostenere, nella stessa sessione, esami di Stato per l'abilitazione all'esercizio di più di una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento.

4. Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di medico-chirurgo possono essere ammessi soltanto i laureati in medicina e chirurgia, che abbiano compiuto il tirocinio di pratica ospedaliera per la clinica medica, la clinica chirurgica e la clinica ostetrico-ginecologica prescritto dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XVIII allegata al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652.

5. Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di veterinario sono ammessi soltanto i laureati in medicina veterinaria che abbiano compiuto il tirocinio pratico per gli insegnamenti di clinica medica, profilassi e patologia aviaria; di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica; di zootecnia I e II e di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II prescritti dall'ordinamento didattico di cui alla tabella XXXIII allegata al R.D. 30 settembre 1938, n. 1652, modificata dal D.P.R. 23 ottobre 1969, n. 987.

5-bis. Agli esami di Stato per l'esercizio della professione di farmacista sono ammessi anche i laureati in chimica e tecnologia farmaceutiche che abbiano compiuto il tirocinio di pratica previsto dal D.P.R. 18 luglio 1972, n. 523.

6. Coloro che aspirano ad essere ammessi agli esami di Stato per l'abilitazione ad una delle professioni indicate nell'art. 1 del presente regolamento, sono tenuti a presentare domanda in carta legale da lire 100, diretta al presidente della Commissione esaminatrice, indicando la residenza propria e della famiglia e unendo i seguenti documenti:

a) diploma originale di laurea o copia notarile di esso;

b) certificato rilasciato dall'Università dove è stata conseguita la laurea, o il diploma, dal quale risulti se l'interessato abbia sostenuto, precedentemente, esami di Stato, e quante volte, eventualmente, li abbia ripetuti;

c) certificato di nascita;

d) ricevuta, mod. 72-A, rilasciata da un Ufficio del registro, da cui risulti l'avvenuto versamento della tassa di ammissione agli esami, nella misura di lire 6000, fissata dall'art. 4, primo comma, della L. 8 dicembre 1956, n. 1378;

e) quanto trattisi di esami di Stato per le professioni di medico-chirurgo o di veterinario, un certificato dell'Università, attestante il compimento del prescritto tirocinio pratico.

Gli aspiranti sono inoltre tenuti a versare all'economato dell'Università (ovvero alla prefettura nella ipotesi di cui al penultimo comma del presente articolo) il contributo di lire 3.000, di cui al citato art. 4, primo comma, della L. 8 dicembre 1956, n. 1378. La relativa ricevuta va allegata alla documentazione di cui sopra.

I laureati o diplomati, di cui agli artt. 116 e 117 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269, sono inoltre tenuti a presentare un certificato rilasciato dall'Università, dal quale risulti che essi, hanno superato gli esami nelle discipline indicate nell'art. 116 del regolamento medesimo.

La domanda deve essere presentata alla segreteria dell'Università (Ufficio esami di Stato) presso la quale il candidato aspira a sostenere gli esami entro il termine stabilito dall'ordinanza ministeriale che indice la sessione.

La segreteria dell'Università accerta la regolarità delle domande e dei documenti, redige un elenco in ordine alfabetico, in duplice esemplare, dei candidati, indicando, sulla base del certificato di cui alla precedente lettera b), se e quante volte essi abbiano eventualmente sostenuto gli esami di Stato. Uno degli esemplari è consegnato al presidente della Commissione e l'altro viene trasmesso al Ministero.

Qualora trattisi di sede non universitaria, le relative domande debbono essere presentate alla prefettura locale competente. Gli adempimenti di cui al precedente comma competono alla prefettura stessa (Ufficio esami di Stato).

2. Commissioni esaminatrici

7. Le Commissioni esaminatrici sono costituite con decreto del Ministro per la pubblica istruzione il quale nomina il presidente fra i professori universitari di ruolo o fuori ruolo od a riposo e presceglie i membri da terne designate dai competenti Ordini o Collegi professionali.

La designazione da parte degli Ordini o Collegi professionali sarà fatta tra gli appartenenti ad una o più delle categorie indicate per ciascun tipo di esame di Stato. Il numero delle terne sarà di regola uguale al numero dei componenti le singole Commissioni.

La scelta da parte del Ministro per la pubblica istruzione sarà fatta in modo che in ciascuna Commissione siano compresi gli esperti nei principali indirizzi di attività cui si riferisce l'esame.

In mancanza di Ordini e Collegi professionali, a designazione delle terne è effettuata dalla sezione prima del Consiglio superiore della pubblica istruzione.

Qualora fra i componenti la Commissione manchino esperti in una o più discipline in cui debbono svolgersi le prove di esame, è data facoltà al presidente di ciascuna Commissione di aggregare il soprannumero alla Commissione stessa e per gli esami nelle discipline predette esperti preferibilmente docenti della sede ove si svolgono gli esami od, in mancanza, della sede universitari a vicinior.

Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere l'aggregazione ai sensi del precedente comma potrà essere disposta dal presidente di ciascuna Commissione, qualora manchino tra i componenti la Commissione stessa esperti in uno dei rami di ingegneria in cui i candidati chiedono abbiano a riferirsi prevalentemente gli esami a norma di quanto disposto dall'art. 27 del presente regolamento.

I membri aggregati ai sensi dei precedenti commi esprimeranno il loro giudizio unitamente agli altri componenti la Commissione soltanto per quei candidati che abbiano sostenuto le prove di esame per cui venne disposta l'aggregazione dei predetti componenti.

Il Ministro per la pubblica istruzione, qualora ne ravvisi la necessità, potrà nominare inoltre un membro aggiunto, esperto conoscitore della lingua tedesca, presso quelle commissioni esaminatrici di quelle sedi di cui, ai sensi del precedente art. 2, gli esami potranno svolgersi anche in lingua tedesca. Detto componente aggiunto esprime il proprio giudizio unitamente a gli altri componenti la Commissione limitatamente ai candidati che sosterranno le prove di esame in lingua tedesca. Il membro aggregato di cui al precedente comma sarà da prescegliersi fra i docenti universitari o liberi professionisti iscritti all'Albo della professione cui si riferiscono gli esami di abilitazione.

8. Le Commissioni esaminatrici sono composte come segue:

A) Per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista ciascuna commissione è composta dal presidente e da quattro membri da scegliere tra quattro terne formate da persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, associati, fuori ruolo ed a riposo;
- b) magistrati ordinari con qualifica e funzioni non inferiori a quelle di consigliere di corte d'appello;
- c) direttori regionali delle entrate del Ministero delle finanze;
- d) direttori di ragioneria provinciale del Ministero del tesoro;
- e) dirigenti amministrativi di complessi industriali, bancari e commerciali che abbiano almeno duecento dipendenti;
- f) professionisti iscritti nell'albo dei dottori commercialisti con non meno di dieci anni di esercizio professionale.

Almeno una di dette terne dovrà essere composta da professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed un'altra da persone appartenenti alle categorie b), c) e d).

B) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di attuario ogni Commissione è composta dal presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari ordinari, straordinari, fuori ruolo, od a riposo, incaricati, associati e liberi docenti;
- b) direttori o attuari degli istituti di assicurazione o previdenza statali o parastatali o privati;
- c) iscritti all'Albo degli attuari con non meno di quindici anni di lodevole servizio;
- d) esteri di statistica;

C) [per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico-chirurgo, ogni Commissione è composta del presidente e di 8 membri, ed è suddivisa in 3 sottocommissioni.

Ogni sottocommissione sarà presieduta da un professore universitario di ruolo o fuori ruolo od a riposo.

Gli otto membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo e professori incaricati;
- b) liberi docenti;
- c) medici provinciali ed ufficiali sanitari di Comuni di prima categoria.

Quattro almeno di dette terne debbono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo. Una di queste dovrà comprendere professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica medica generale o di patologia speciale medica o disciplina strettamente affine.

Un'altra infine dovrà comprendere professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo di clinica ostetrica e ginecologica o professori direttori di scuole ostetriche o, in mancanza, di liberi docenti di detta disciplina che abbiano svolto regolarmente i corsi di insegnamento negli ultimi tre anni];

D) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri prescelti da terne di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
- b) liberi docenti;
- c) dirigenti di laboratori chimici provinciali;
- d) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di discipline chimiche con almeno cinque anni di servizio;
- e) dirigenti di grossi complessi industriali con trecento operai;
- f) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale.

Almeno una delle dette terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

E) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
- b) liberi docenti;
- c) direttori di ruolo di farmacie di ospedali;
- d) ufficiali superiori farmacisti delle Forze armate in servizio permanente effettivo o in posizione ausiliaria;
- e) assistenti di ruolo con incarico di insegnamento universitario di materie professionali con almeno cinque anni di servizio;
- f) farmacisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno una delle terne dovrà essere composta di professori di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

F) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie: a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici od Amministrazioni statali;

d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole servizio professionale.

Delle dette terne una dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo ed una di funzionari tecnici di cui alla lettera c);

G) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) funzionari tecnici con mansioni direttive in enti pubblici o Amministrazioni statali;

d) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Una delle dette terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

H) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo ogni Commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) direttori di Stazioni sperimentali agrarie;

d) funzionari tecnici del Ministero dell'agricoltura e foreste aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;

e) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale. Tre almeno di dette tre terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo, ed in mancanza di liberi docenti;

I) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;

b) liberi docenti;

c) funzionari della Direzione generale dell'economia montana aventi la qualifica di ispettore superiore o qualifica superiore;

d) professionisti con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno una delle terne dovrà essere composta di professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo;

L) per gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di veterinario, ciascuna Commissione è composta del presidente e di undici membri ed è suddivisa in quattro sottocommissioni. Gli undici membri sono prescelti da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
- b) liberi docenti;
- c) direttori di Istituti zooprofilattici;
- d) funzionari tecnici del Ministero della sanità col grado di ispettore superiore o qualifica superiore;
- e) direttore del servizio veterinario o di macello di Comuni con popolazione non inferiore a 500.000 abitanti;
- f) ufficiali superiori veterinari;
- g) professionisti iscritti all'Albo con non meno di quindici anni di lodevole esercizio professionale.

Almeno tre di dette terne devono essere composte di professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo;

M) per gli esami di abilitazione delle discipline statistiche, ogni Commissione è composta del presidente e di quattro membri da prescegliersi da terne composte di persone appartenenti alle seguenti categorie:

- a) professori universitari di ruolo, fuori ruolo o a riposo e professori incaricati;
- b) liberi docenti;
- c) direttori degli uffici di statistica comunali;
- d) esperti di statistica;

Per ogni Commissione esaminatrice di cui al presente articolo sono nominati membri supplenti, in numero pari almeno alla metà del numero dei membri effettivi, da prescegliersi dalle terne rispettivamente indicate; può essere inoltre nominato un presidente supplente tra i professori universitari di ruolo, fuori ruolo od a riposo.

Nei casi previsti dal presente regolamento la suddivisione della Commissione in sottocommissione è effettuata dal presidente.

Ciascuna sottocommissione nomina nel proprio seno il presidente e il relatore.

Per ciascun esame di abilitazione all'esercizio professionale in ogni singola sede viene di regola nominata una sola Commissione giudicatrice. Un'altra Commissione potrà essere costituita in via eccezionale nelle sedi in cui ciò a giudizio del Ministro per la pubblica istruzione, sia ravvisato necessario in rapporto al numero dei candidati partecipanti a ciascuna sezione di esame o in relazione a particolari circostanze.

9. Ove ne ricorra la necessità, anche in relazione al numero dei candidati presenti, è data facoltà al presidente della commissione esaminatrice aggregare, su designazione del rettore o del prefetto, una commissione di vigilanza per la sorveglianza durante le prove scritte e pratiche e per quant'altro occorra allo svolgimento degli esami.

Le commissioni di vigilanza sono retribuite, qualora spetti, a norma del D.P.R. 11 gennaio 1956, n. 6.

10. Nella prima seduta della Commissione il presidente affida ad uno dei componenti le funzioni di relatore segretario.

Tutte le deliberazioni si prendono a maggioranza. In caso di parità prevale il voto del presidente.

Per ogni adunanza è redatto, seduta stante, processo verbale, da firmarsi dal presidente e dal relatore segretario.

Le operazioni di segreteria di ciascuna commissione sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva dell'amministrazione universitaria designato dal rettore dell'università.

Le operazioni stesse potranno essere affidate, sempre su designazione del rettore della università, a funzionari della carriera di concetto quando, però, siano preposti ad un ufficio di segreteria.

Per le Commissioni costituite presso le prefetture, le operazioni di segreteria sono affidate ad un funzionario della carriera direttiva del Ministero dell'interno designato dal prefetto.

I funzionari cui sono affidate le operazioni di segreteria ai sensi dei due precedenti commi sono posti sotto la diretta dipendenza dei singoli presidenti delle Commissioni.

11. Gli esami hanno carattere specificatamente professionale e consistono in prove scritte, grafiche, orali e pratiche, secondo le norme appresso stabilite per le singole professioni.

Le prove debbono essere intese ad accertare l'organica preparazione di base del candidato nelle discipline in cui la conoscenza è necessaria per l'esercizio della professione ed a saggiare, in concreto, la sua capacità tecnica in vista dell'adeguato svolgimento delle attività professionali.

Il giorno in cui hanno inizio gli esami di Stato è stabilito per tutte le sedi, per ciascuna sessione, con ordinanza ministeriale.

Qualora siano da compiersi prove scritte o grafiche, le prove stesse debbono precedere le altre.

Con avviso da affiggersi tempestivamente all'albo delle Università o delle Prefetture, è data preventiva notizia a cura dei presidenti delle Commissioni, dell'ordine di svolgimento delle prove e dell'orario prestabilito.

I candidati debbono dimostrare la loro identità personale, prima di ciascuna prova d'esame, presentando la tessera universitaria o il libretto ferroviario se sono in servizio dello Stato, o la loro fotografia di data recente, autenticata dal sindaco.

Le prove orali sono pubbliche.

Per le prove orali e pratiche è consentito un solo appello.

Il candidato che non si presenti al suo turno perde il diritto all'esame e non può conseguire alcun rimborso della tassa e del contributo.

Il candidato che si ritiri durante una prova di esame è considerato come riprovato.

12. Per gli esami che richiedano prove scritte o grafiche, la Commissione esaminatrice, durante il mattino del giorno fissato, stabilisce il tema, o i temi, delle prove e la durata di esse, ove non sia già stabilita dalle norme relative ai programmi dell'esame, riportando i temi in fogli da includere in apposito plico.

Il presidente della Commissione, alla presenza dei candidati, fatta constatare l'integrità del plico in cui è contenuto il tema e, nella eventualità che siano stati predisposti più temi - fatto estrarre a sorte, da uno dei candidati, il tema da svolgere o i temi tra i quali ai candidati è data facoltà di scelta - detta o fa dettare il tema o i temi stessi.

Il numero delle ore assegnate per lo svolgimento di ciascuna prova scritta è indicato nei programmi di esame. Le prove grafiche, o pratiche, possono essere svolte anche in più di una giornata.

Per lo svolgimento delle prove scritte o grafiche i candidati debbono usare esclusivamente carta fornita dalla Commissione, munita del bollo di ufficio e della firma del presidente.

I lavori, muniti della firma del candidato, sono consegnati, insieme con le minute, ai membri della Commissione incaricati dell'assistenza, i quali vi appongono la loro firma indicando l'ora della consegna.

I candidati non possono comunicare fra loro né con estranei.

È escluso dall'esame chi contravviene alle disposizioni di cui ai precedenti commi ed a quelle altre che possano essere stabilite dalla Commissione per assicurare la sincerità degli esami.

L'assistenza durante le prove scritte o grafiche è dal presidente di ciascuna Commissione affidata per turno, ai componenti la Commissione stessa in numero sufficiente a garantire una efficace sorveglianza.

In caso di necessità il presidente può affiancare ai commissari presenti dei membri aggiunti di sorveglianza nominati ai sensi del precedente art. 9.

13. Sono ammessi alle prove orali i candidati che abbiano raggiunto i sei decimi di voto in ciascuna delle prove scritte, pratiche o grafiche. Le votazioni riportate in dette prove verranno valutate ai fini di quanto previsto dall'ultimo comma del successivo art. 14. L'elenco dei candidati ammessi, firmato dal presidente della Commissione viene affisso all'Albo.

14. Sulle prove orali la Commissione o le Sottocommissioni deliberano appena compiuta ciascuna delle prove stesse assegnando i voti di merito.

Dei voti è data comunicazione, giornalmente, ai candidati esaminati al termine della seduta.

Il candidato ottiene l'idoneità quando abbia raggiunto i sei decimi dei voti a disposizione della Commissione.

Il candidato che non abbia raggiunto l'idoneità in una delle prove orali non è ammesso alle successive.

Al termine dei suoi lavori la Commissione riassume i risultati degli esami ed assegna a ciascun candidato il voto complessivo, che è costituito dalla somma dei singoli voti riportati in ciascuna prova.

15. Compiute le operazioni di cui all'articolo precedente il presidente della Commissione dichiara chiuse le operazioni della sessione di esami, che non può per alcun motivo essere riaperta.

Dopo di che il presidente della Commissione:

a) dispone l'affissione, nell'albo dell'Università o della Prefettura, dell'elenco in ordine alfabetico, di coloro che hanno superato gli esami.

L'elenco deve contenere il voto riportato nel complesso delle prove.

b) cura che un elenco completo di tutti i candidati presentatisi con la indicazione dei voti di ciascuna prova e del voto complessivo sia inviato al Ministero. Detto elenco deve essere firmato dal presidente e dal segretario della Commissione. Altra copia dell'elenco stesso, firmato dal presidente e da tutti i commissari, resta allegata al verbale dell'ultima seduta della Commissione;

c) cura, infine, che sia data comunicazione dei risultati favorevoli o sfavorevoli degli esami dei singoli candidati alle Università o Istituti che hanno loro rilasciati i diplomi e le lauree, perché ne sia presa nota nel registro della carriera scolastica di ciascuno di essi .

16. Il presidente della Commissione adotta tutte le misure che ritenga necessarie per garantire la sincerità delle prove e la legalità delle operazioni di esami.

In caso di gravi trasgressioni alle norme dettate col presente regolamento, ordina, sotto la sua responsabilità, la sospensione delle operazioni di esame riferendone immediatamente al Ministro.

Il Ministro, su proposta del presidente della Commissione o anche di sua iniziativa, può disporre l'annullamento parziale o totale delle operazioni di esame, in caso di gravi abusi o di violazione di legge.

17. Nella segreteria di ogni Università sono conservate le domande di ammissione, gli elenchi degli ammessi con le indicazioni dei risultati ottenuti negli esami, i verbali, gli atti delle Commissioni giudicatrici e tutti gli elaborati dei candidati. Essi restano a disposizione del Ministero della pubblica istruzione.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, gli atti di cui al precedente comma sono conservati presso la prefettura.

Per la eliminazione degli atti stessi valgono le disposizioni del regolamento per gli Archivi di Stato.

18. I candidati sono personalmente responsabili della buona conservazione degli strumenti e del materiale, compreso quello bibliografico, loro affidati durante le prove scritte e grafiche, e sono tenuti al pagamento dei danni eventualmente arrecati.

19. Il candidato dichiarato non idoneo può ripetere l'esame nella sessione successiva ed è obbligato a ripetere tutte le prove, anche quelle eventualmente superate nella precedente sessione.

20. A coloro che hanno superato l'esame di abilitazione spettano le qualifiche di carattere professionale.

Il segretario della Commissione provvede alla compilazione ed all'invio al Ministero della pubblica istruzione dell'elenco di coloro che hanno superato l'esame firmato dal presidente della Commissione stessa e dal segretario stesso.

L'elenco deve contenere l'indicazione del nome e del cognome degli abilitati, della data e del luogo di nascita, della Università o Istituto superiore ove è stato conseguito il titolo accademico, nonché il voto riportato.

Detto elenco viene pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica.

Della avvenuta pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale sarà dato avviso nel Bollettino ufficiale del Ministero.

Le Università curano, su moduli forniti dal Provveditorato generale dello Stato, la redazione dei diplomi, i quali muniti del bollo dell'Università e firmati per il Ministro dal rettore ovvero dal pro-rettore, su delega del rettore per i casi di suo impedimento od assenza, sono poi consegnati agli interessati.

Non possono essere consegnati i diplomi, né essere rilasciati certificati, se non a coloro che abbiano presentato alla segreteria della Commissione la quietanza, emessa dall'Opera della Università o Istituto ove hanno conseguito il titolo accademico attestante l'avvenuto versamento della tassa di L. 10.000, di cui all'art. 4, comma secondo, della legge 8 dicembre 1956, n. 1378.

Per gli esami espletati in sede non universitaria, la redazione dei diplomi ed il rilascio dei duplicati di cui al successivo art. 21 sono curati dal Ministero della pubblica istruzione.

Nessun diploma può essere consegnato dalla segreteria della Commissione se non sia prima pervenuta alla segreteria stessa conferma, da parte della competente Università, dell'effettivo conseguimento del titolo esibito per l'ammissione agli esami di Stato.

21. Per il rilascio di duplicati di diplomi di abilitazione all'esercizio professionale si applicano le disposizioni dell'art. 50 del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Il duplicato consiste nella riproduzione esatta del diploma originale, su carta dello stesso tipo, con espressa dichiarazione firmata dal rettore e munita del timbro dell'Università, che il titolo costituisce duplicato del diploma originale.

Ai fini dell'applicazione delle anzidette disposizioni, per ciascun abilitato all'esercizio professionale, oltre il diploma originale, da consegnare all'interessato, viene redatto e conservato presso l'Università altro

esemplare originale del diploma stesso su carta diversa e firmato anche esso dal rettore dell'Università, per delega del Ministro.

3. Programmi di esami

22. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di dottore commercialista consistono in due prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte consistono nello svolgimento di due temi scelti dalla Commissione rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

a) materie aziendali:

- 1) ragioneria generale ed applicata;
- 2) revisione aziendale;
- 3) tecnica industriale e commerciale;
- 4) tecnica bancaria;
- 5) tecnica professionale;
- 6) finanza aziendale (gestione finanziaria e calcoli finanziari);

b) materie giuridiche:

- 1) diritto privato;
- 2) diritto commerciale;
- 3) diritto fallimentare;
- 4) diritto tributario;
- 5) elementi del diritto del lavoro e della previdenza sociale.

La scelta dei temi per tali prove scritte deve avvenire immediatamente prima della dettatura e per estrazione a sorte fra tre tracce elaborate dalla commissione collegialmente.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati cinque ore dal momento della dettatura del tema.

Al fine di garantire l'anonimato delle prove scritte gli elaborati devono essere depositati e conservati in buste chiuse e sigillate non trasparenti. Le generalità del candidato vanno apposte su specifico foglio da inserire in separata analoga busta. Le indicate buste sigillate sono chiuse in una ulteriore analoga busta.

La prova orale è diretta all'accertamento delle conoscenze teoriche del candidato e della sua capacità di applicarle a specifici casi concreti nelle seguenti materie, oltre che in quelle oggetto delle prove scritte:

- 1) informatica;
- 2) sistemi informativi;
- 3) economia politica;

4) matematica;

5) statistica.

L'accertamento della conoscenza di quest'ultimo gruppo di materie dovrà essere limitato alle esigenze della professione di dottore commercialista ed a quelle del controllo della contabilità e dei bilanci.

Sono ammessi alla prova orale i candidati che hanno superato le prove scritte conseguendo il punteggio minimo di sei decimi in ciascuna delle prove.

La prova orale avrà la durata di non meno di venti minuti.

23. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di Attuario consistono in prove scritte ed in una prova orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materia:

a) matematica finanziaria, matematica attuariale, statistica;

b) tecnica delle assicurazioni private, tecnica delle assicurazioni sociali, economia e finanza delle assicurazioni.

La Commissione propone per ogni materia di ciascun gruppo un tema e il candidato ha facoltà di scelta.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti nonché sulla legislazione delle assicurazioni private e sociali. Essa ha la durata di trenta minuti circa.

24. [Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di medico chirurgo consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

a) una prova di clinica medica generale e cliniche affini (clinica neurologica e clinica psichiatrica, clinica dermosifilopatica);

b) una prova di clinica chirurgica generale e cliniche affini (clinica oculistica, clinica otorinolaringoiatrica, clinica ortopedica, clinica odontoiatrica);

c) una prova di clinica ostetrica e di clinica pediatrica.

La prova di cliniche affini rispettivamente alla clinica medica generale e alla clinica chirurgica generale è a scelta del candidato.

I laureati in medicina e chirurgia che abbiano sostenuto nel corso di studi l'esame di clinica delle malattie nervose e mentali possono scegliere la medesima materia in luogo delle cliniche neurologica e psichiatrica di cui alla lettera a) come prova di clinica affine alla clinica medica.

La durata delle prove di cui alle lettere a) e b) è di almeno 45 minuti; quella della prova di clinica ostetrica e di clinica pediatrica è di almeno 30 minuti.

Per le singole prove si osservano le norme qui elencate:

1) nelle città che siano sede di Università, le prove di cui alle lettere a) e b) si devono svolgere rispettivamente nella clinica medica generale e nella clinica chirurgica generale dell'Università, quella di cui

alla lettera c) nella clinica ostetrica e nella clinica pediatrica; nelle città che sono solo sede dell'ordine, tutte le prove si devono svolgere in una corsia ospitaliera.

In quelle sedi di esami in cui venga costituita una seconda commissione, ai sensi dell'ultimo comma dell'art. 8 le prove di cui alle lettere a) e b) si potranno svolgere in altri Istituti universitari della facoltà di medicina e chirurgia qualora si tratti di città sede di Università; quella di cui alla lettera c) in un reparto ostetrico-ginecologico e in un reparto pediatrico ospitaliero. In ogni caso tutte e tre le prove si svolgeranno in reparti ospedalieri qualora la città sia solo sede dell'ordine;

2) nella prova di clinica medica generale, il candidato formula per iscritto il giudizio diagnostico, prognostico e terapeutico sul paziente assegnatogli in esame dalla sottocommissione; e deve esporre quelle ricerche di laboratorio che siano eventualmente da effettuare per trarne deduzioni utili alla diagnosi del caso;

3) nella prova di clinica chirurgica generale e di cliniche speciali affini si procede in linea di massima analogamente a quanto indicato in 2);

4) nella prova di clinica ostetrica il candidato deve dimostrare mediante l'esame di un caso clinico ed eventualmente con manovre sul fantoccio, la propria capacità tecnica nella diagnostica e terapia ostetrica.

Nella prova di clinica pediatrica, nella quale il candidato deve dimostrare di possedere nozioni di patologia pre e peri-natale e di puericultura, si procede, in linea di massima, analogamente a quanto indicato in 2).

Le commissioni per gli esami di abilitazione alla professione di medico chirurgo si suddividono, per lo svolgimento delle prove orali e pratiche, in tre sottocommissioni].

25. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di chimico consistono nelle seguenti prove:

a) in una prova scritta consistente in una relazione su un argomento generale di chimica professionale (chimica industriale, applicata, eccetera);

b) in una prova orale, della durata di non meno di trenta minuti, nella quale il candidato deve dare prova di possedere la capacità di indirizzare od interpretare, verso finalità professionali, le dottrine chimiche fondamentali apprese nel corso di laurea.

I candidati laureati in chimica industriale possono chiedere che l'esame orale verta specialmente su argomenti di carattere generale attinente al loro indirizzo.

26. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di farmacista consistono:

a) In una prova scritta su argomento riguardante applicazione alle materie di carattere professionale, in particolare alla chimica farmaceutica ed alla tecnica farmaceutica.

Per questa prova la Commissione propone tre temi: il candidato ha facoltà di scelta. Il tempo massimo consentito è di ore sei.

b) In prove pratiche con relazioni scritte. Queste constano delle seguenti parti:

1) riconoscimento e saggi di purezza di due farmaci;

2) dosamento di un farmaco noto.

Per l'esecuzione delle prove di cui ai nn. 1) e 2) è consentito un tempo massimo complessivo di ore otto;

3) spedizione di una ricetta.

Il tempo massimo per questa prova è stabilito dalla Commissione.

c) Discussione orale tendente all'accertamento della preparazione culturale e professionale del candidato.

27. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di ingegnere consistono in una prova scritta e grafica e in una prova orale.

Nella domanda di ammissione i candidati debbono dichiarare a quale tra i seguenti rami di ingegneria desiderano che gli esami prevalentemente si riferiscano, e cioè:

ingegneria edile; ingegneria idraulica; ingegneria dei trasporti; ingegneria meccanica; ingegneria elettronica; ingegneria chimica; ingegneria mineraria; ingegneria navale e meccanica; ingegneria aeronautica; ingegneria elettronica; ingegneria nucleare.

La prova scritta o grafica consiste nello svolgimento di un tema o progetto elementare a scelta del candidato fra due o tre proposti dalla Commissione per ciascun ramo di ingegneria.

Il tempo concesso per lo svolgimento della prova sarà di otto ore consecutive.

La prova orale avrà la durata di trenta minuti e consisterà in una serie di interrogazioni su argomenti che attestino le cognizioni tecniche e pratiche del candidato, particolarmente nel ramo di ingegneria che egli ha prescelto.

28. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di architetto per i candidati che posseggono la laurea in architettura, consistono in una prova estemporanea grafica ed in una prova orale.

La prova grafica consiste nello svolgimento di un tema o progetto elementare di architettura a scelta del candidato tra due o tre proposti dalla Commissione.

La prova orale consiste in una discussione sugli elaborati della prova grafica.

I candidati che posseggono la laurea in ingegneria devono sostenere, oltre alle medesime anzi accennate due prove, grafica ed orale, altre tre prove, due grafiche ed una orale e cioè: *a)* una grafica su tema di composizione architettonica di prevalente carattere decorativo; *b)* una prova grafica consistente nella illustrazione storica di un monumento italiano sulla base di rilievi e fotografie fornite dalla Commissione; *c)* una prova orale di cultura generale architettonica ed urbanistica.

Il tempo concesso per ciascuna prova grafica è di otto ore consecutive; il tempo concesso per ciascuna prova orale è di 30 minuti.

29. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di agronomo consistono:

a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica culturale e di zootecnia;

b) svolgimento di un progetto di miglioramento fondiario o di un piano di ordinamento economico agrario o di una perizia estimativa in rapporto ad una determinata azienda agraria od a singole parti o momenti di essa.

Per la prova di cui alla lettera *a)* i temi formulati dalla Commissione debbono essere due, uno di tecnica culturale e l'altro di zootecnia: il candidato ha facoltà di scelta.

Per la prova di cui alla lettera *b)* il candidato deve, nella azienda agraria assegnatagli, eseguire personalmente e sotto la sua sorveglianza i rilievi tecnici necessari allo svolgimento del tema. La Commissione, in relazione al tempo disponibile o ad altre possibilità pratiche può limitare i rilievi personali del candidato ad una parte di quelli necessari, facendogli noti i risultati degli altri.

Per la prova *a)* sono assegnate otto ore dal momento della dettatura del tema.

Per la prova *b*) la durata può essere estesa anche a più giorni ma non oltre quattro: comunque tale durata è fissata dalla Commissione, la quale deve anche fissare le modalità di esecuzione e sorveglianza necessarie per la efficacia della prova stessa.

Le prove orali e pratiche sono quattro e consistono precisamente nelle seguenti prove:

1) prova orale di carattere tecnico-agronomico vertente sui seguenti argomenti: il terreno - le sistemazioni dei terreni agrari - difesa del suolo - le coltivazioni erbacee - le coltivazioni arboree - la lotta antiparassitaria - le irrigazioni;

2) prova orale riguardante la produzione animale e le industrie agrarie. Per quanto concerne la produzione animale (zoognostica, zootecnica generale e speciale) la prova verterà sui seguenti argomenti: le razze di animali domestici allevate in Italia prove pratiche di valutazione morfologica funzionale e genetica degli animali - il miglioramento degli animali domestici mediante la selezione, la consanguineità, l'incrocio, il meticciamiento e l'ibridazione - alimenti ed alimentazione degli animali e pratica del razionamento - l'insilamento dei foraggi.

Per quanto riguarda le industrie agrarie la prova verterà sull'enologia o sul caseificio o sull'oleificio a scelta del candidato ed essa potrà comprendere prova di laboratorio;

3) prova orale di meccanica agraria, di costruzioni rurali e di topografia. Essa verterà sui tributi - le forme di conduzione - bonifiche agrarie per la lavorazione del terreno, per la semina, per la raccolta e prime lavorazioni dei prodotti agricoli - costruzioni rurali: requisiti e progettazione dei fabbricati rurali in rapporto alle esigenze dell'azienda agraria - requisiti e progettazione di cantine, caseifici ed oleifici. Le misurazioni dei terreni agrari;

4) prova orale economico-estimativa riguardante i seguenti argomenti: le stime - le perizie - l'azienda agraria - il catasto - imposte e contributi - le forme di conduzione - bonifiche agrarie ed idrauliche - il credito agrario - contabilità rurale che potrà svolgersi, almeno in parte, sui libri contabili di una azienda agraria.

Ciascuna delle quattro prove orali avrà una durata non inferiore ai trenta minuti.

30. Gli esami di abilitazione all'esercizio della professione di perito forestale consistono nelle seguenti due prove, scritta e grafica:

a) svolgimento di un tema di indole pratica relativo ad un problema concreto di tecnica forestale;

b) svolgimento di un progetto di sistemazione idraulico-forestale di un determinato torrente e nella redazione di un piano economico relativo ad una determinata azienda silvo-pastorale, oppure nella compilazione di una perizia estimativa ad un determinato bosco.

I temi di cui alle prove a) e b) ed i luoghi riferentisi alla prova b) sono determinati per ciascun candidato dalla Commissione giudicatrice.

Le prove orali e pratiche sono tre e precisamente:

a) prova di selvicoltura e di alpicoltura;

b) prova di economia ed estimo forestale;

c) prova di dendrometria e topografia.

La prova di selvicoltura ed alpicoltura si svolge in un bosco e in un pascolo ed accerta la capacità tecnica del candidato nell'impianto, nel governo, nella utilizzazione e nel miglioramento di essi in rapporto all'ambiente e, in generale, le sue conoscenze tecnico-forestali in relazione alle necessità dell'esercizio professionale.

La prova di economia ed estimo forestale accerta le conoscenze economiche del candidato in rapporto alle esigenze della gestione dei patrimoni silvo-pastorali ed alla pratica delle stime forestali.

La prova di dendrometria e topografia si svolge in un bosco ed accerta la capacità tecnica del candidato nella determinazione del volume delle singole piante e della massa legnosa di un appezzamento boschivo e nei rilievi topografici attinenti all'assestamento ed alla viabilità forestale.

La durata di ogni prova orale deve essere di almeno trenta minuti.

31. Gli esami per l'abilitazione all'esercizio della professione di veterinario consistono nelle seguenti prove orali e pratiche:

- a) una prova di clinica medica, profilassi e patologia aviare;
- b) una prova di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica;
- c) una prova di zootecnia I e II;
- d) una prova di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II.

La durata di ciascuna delle prove orali e pratiche è di almeno trenta minuti.

La prova per la clinica medica, profilassi e patologia aviare si svolge sull'animale; il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari per formulare la diagnosi, la prognosi e la corrispondente terapia, indicando le ricerche di laboratorio che siano eventualmente utili allo scopo. Al candidato sarà inoltre posto un problema di ordine profilattico in relazione alle vigenti disposizioni di polizia veterinaria sia per le malattie infettive che per la patologia aviare.

La prova di clinica chirurgica e clinica ostetrica e ginecologica si svolge sull'animale. Il candidato è chiamato a raccogliere i dati semeiologici necessari alla formulazione della diagnosi. È altrimenti tenuto, ove occorra, ad indicare la terapia e la prognosi nonché a rispondere circa i mezzi di lotta contro la sterilità degli animali e circa la tecnica della fecondazione artificiale.

La prova di zootecnia I e II verte sull'esteriore conformazione e sull'attitudine zootecnica dei soggetti presi in esame. Riflette inoltre le varie tecniche di allevamento in relazione alle condizioni dell'ambiente italiano tenendo conto della disponibilità, del valore e dei criteri di impiego dei foraggi e dei mangimi.

La prova di ispezione e controllo delle derrate alimentari di origine animale I e II consiste nell'esame del soggetto macellato o morto in seguito a malattie e dei singoli visceri, nonché nell'esame dei prodotti della lavorazione delle carni, dei prodotti della pesca, della caccia, del latte e di ogni altro prodotto alimentare di origine animale.

Il candidato rilevate le eventuali alterazioni o sofisticazioni dovrà precisarne la natura e formulare il giudizio agli effetti della utilizzazione a scopo alimentare, indicando le ricerche di laboratorio utili allo scopo.

32. Gli esami di abilitazione nelle discipline statistiche consistono in prove scritte e in una prova orale.

Le prove scritte sono due e consistono nello svolgimento di due temi rispettivamente in ciascuno dei due seguenti gruppi di materie:

- a) statistica metodologica ed elementi di calcolo delle probabilità;
- b) demografia e statistica economica e sociale.

La Commissione propone per ogni materia di ciascun gruppo un tema e il candidato ha facoltà di scelta.

Per lo svolgimento delle prove scritte sono assegnate ai candidati sette ore dal momento della dettatura del tema.

La prova orale verte sulle stesse materie oggetto degli esami scritti, nonché sugli elementi di economia e finanza, sulla geografia economica e sull'ordinamento della pubblica Amministrazione. Avrà la durata di trenta minuti.

33. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento continuano ad applicarsi le disposizioni del regolamento 4 giugno 1938, n. 1269.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti, per la registrazione, ed entrerà in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana.